



Decreto Dirigenziale n. 448 del 03/12/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 2.900, SITO ALLA LOCALITA' ARCHI, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 11, TRA LE PARTICELLE N. 13, 14, 29, 31, PER USO AREA A SERVIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO. DITTA ABBRUZZESE SRL - PRAT.2296 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con nota del 05.12.2008, acquisita agli atti di questo Settore in data 13.12.2008, prot. n. 1042873, la sig.ra Abbruzzese Daniela in qualità di legale rappresentante della società Abbruzzese S.r.l., con sede amministrativa e produttiva in Laureana Cilento, località Archi, 15, ha chiesto la concessione del terreno demaniale di mq. 2.900, sito alla località Archi del comune di Laureana Cilento, individuato in catasto al foglio 11, tra le particelle nn. 13,14,29 e 31;
- Che a seguito di istruttoria della pratica, è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta per la concessione di detta area demaniale;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato dal quale è scaturito un canone annuo di € 1595,00, con decorrenza 01.01.2001, da chiedere alla ditta per la concessione di detto suolo.
- Che questo Settore, con nota del 27.05.2010, prot. n. 463827, ha chiesto il pagamento di €17.765,01 (per indennità di occupazione relativa al periodo 2001 - 2010 comprensivo dell'Imposta Regionale del 10% + € 3,40 per spese postali) nonché di € 2.900,00 quale deposito cauzionale;
- Che con istanza del 24.08.2010 acquisita agli atti di questo Settore in data 31.08.2010, prot. n. 704091, la ditta Abbruzzese ha chiesto la rateizzazione dell'importo relativo all'indennità di occupazione dovuta trasmettendo contestualmente il versamento di € 4.495,00 comprendente l'importo cauzionale pari a € 2.900,00 e l'indennità di occupazione relativa all'anno 2001 pari a € 1.595,00;
- Con nota prot. 742004 del 14.09.2010 questo Settore nel comunicare l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione in numero di 5 (cinque) rate, ciascuna di € 3.553,00, con scadenza immediata per la prima e per le altre quattro con scadenza 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 e 01.01.2014 maggiorate di interessi legali, ha chiesto la corresponsione della somma di € 1.958,00 per il raggiungimento dell'importo di € 3.553,00 corrispondente alla prima rata.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento della prima rata di € 3.553,00, pari ad un quinto della indennità di occupazione dovuta di complessivi € 17.765,01 per il periodo 2001-2010, codice tariffa 1518, con due distinti versamenti: il primo di € 1595,00, come quota parte del versamento di € 4.495,00, effettuato in data 13.08.2010, n.VCY 0306, c/o l'ufficio postale 57/008 ed il secondo di € 1958,00, effettuato in data 21.10.10. n. VCY 0089, c/o l'ufficio postale n. 57/254, entrambi versati sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 2900,00, pari a due annualità dell'indennità base iniziale, come quota parte del versamento di € 4.495,00, effettuato in data 13.08.2010, n.VCY 0306, c/o l'ufficio postale 57/008 sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria ;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.7.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;

- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la circolare n°5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G.R. n°5784 del 28.11.2000;
- D L G S n. 165 del 30.03.2001
- la L.R. n°7 del 30.04.2002;
- Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002
- L.R. n. 3 del 21.01.2010
- la Delibera di G.R. n. 92 del 09.02.2010

Alla stregua dell' istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Abbruzzese Srl, con sede amministrativa e produttiva in Laureana Cilento, località Archi, 15, Partita IVA 02754510655, legale rappresentante Abbruzzese Daniela nata ad Agropoli il 28.11.1964 ed ivi residente alla via S. Pio X, 155, C.F. BBR DNL 64S68 A091F, la concessione del terreno demaniale di mq. 2,900, sito alla località Archi, individuato in catasto al foglio 11, tra le particelle n. 13,14,29,31.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento della superficie di mq. 2.900, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso area a servizio di impianto di produzione e confezionamento calcestruzzo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2010, è fissato in € 1939,50, comprensivo di aggiornamento ISTAT, + 10% Imposta Regionale, codice tariffa 1518, e sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 2.900,00, codice tariffa 1519, già versato dalla ditta, è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il

diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale o a due annualità del canone nel caso venga presentata garanzia fidejussoria;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n.368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, sul terreno dato in concessione, qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le spese (bollo, registrazione ecc.) relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - Il presente decreto, che è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti, esplicherà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la prescritta approvazione.

- Di inviare il presente provvedimento:
- All'AG.C LL.PP. - OO. PP ;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al Comune di Laureana Cilento
- Al Corpo Forestale di Castellabate
- Alla ditta Abbruzzese Srl

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio